

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLUVI, SPOSETTI

Modifiche alla disciplina concernente l'imposizione sui redditi e gli adempimenti tributari delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi

Presentata il 21 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro europeo non presenta un tasso di crescita omogeneo tra i Paesi membri e l'economia italiana segue un ritmo inferiore alla media dell'Unione europea. Si conferma così la tendenza, già manifestatasi prima della crisi, a restare indietro rispetto ai nostri principali *partner* economici, in termini di crescita, di produttività e di capacità di penetrazione nei mercati internazionali.

Il sistema produttivo italiano è caratterizzato, più di quello di altri Paesi, da una vastissima platea di micro-imprese e di professionisti, che si affiancano alle imprese medie e grandi e alle imprese multinazionali.

A questa ampia platea di contribuenti di minori dimensioni è necessario indirizzare l'attenzione, avendo a riferimento

alcuni obiettivi che si ritengono prioritari, con la certezza che le agevolazioni fiscali non costituiscono una sorta di panacea ma che sono essenziali altre politiche per ridare slancio e fiducia al nostro sistema produttivo che riguardano principalmente le infrastrutture, la regolazione dei mercati, la concorrenza, il lavoro, la ricerca, la formazione e il credito.

Ma anche il fisco ha il suo ruolo da svolgere ed è fondamentale affrontare il tema della tassazione delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi in modo non frammentario e non episodico, ma in una prospettiva più ampia e incisiva.

Innanzitutto, occorre incoraggiare l'emersione dal sommerso e ridurre le aree di evasione e di elusione. Un fisco percepito come iniquo, con difformi possibilità

di sottrarsi agli obblighi fiscali, mina la coesione sociale, allontana dalla partecipazione, incoraggia l'egoismo individuale e contribuisce alla diffusione dell'illegalità in tutti i campi della vita economica e sociale. Ma, soprattutto, altera in modo significativo le condizioni della concorrenza tra produttori, falsa il mercato e riduce l'efficienza del sistema economico. Il sommerso e l'evasione diffusa frenano lo sviluppo e non consentono di innovare e di competere nelle tecnologie, nei prodotti e negli assetti organizzativi ai livelli che la competizione internazionale impone.

Occorre anche che il fisco interferisca il meno possibile rispetto alle scelte imprenditoriali, sia che esse riguardino la scelta fra l'impiego del lavoro o quello del capitale, il finanziamento dell'attività produttiva con debito o capitale proprio, le scelte di investimento in questo o quel settore, evitando per quanto possibile di discriminare fra fonti di reddito di uguale natura. In particolare, è opportuno correggere il favore accordato al finanziamento con debito e invece incoraggiare, rispetto alla situazione attuale, il ricorso ai mezzi propri.

In alcuni Paesi le attività d'impresa individuali e professionali sono tassate separatamente dalla persona; nell'ambito dell'Unione europea diversi Paesi (Belgio, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna) prevedono differenziazioni delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società in funzione delle dimensioni delle imprese, generalmente ispirate all'obiettivo di favorire le piccole e medie imprese. I criteri per determinare la fruibilità del regime agevolato per le piccole imprese sono vari e sono improntati alla progressività: soglie fissate in termini di fatturato, numero di dipendenti e reddito.

Seguendo questo approccio, si intende separare la tassazione dell'impresa, che sarebbe soggetta all'imposta sul reddito delle società (IRES), come le società di capitali, da quella dell'imprenditore, che invece è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Si favorisce così la capitalizzazione dell'impresa. Una

soluzione di questo genere è stata già approvata con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ma per assenza dei decreti attuativi è restata lettera morta. Se ne propongono qui il potenziamento e la valorizzazione.

In aggiunta al nuovo metodo ordinario di tassazione delle imprese e dei professionisti delineato, si intende istituire un nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i contribuenti persone fisiche (e società di persone) con lo scopo di incoraggiare la trasparenza fiscale e l'emersione.

Il meccanismo premiale prevede di abbinare la volontaria accettazione di adempimenti in grado di rafforzare fortemente i controlli e l'accertamento da parte del fisco (in particolare, la fatturazione elettronica e la registrazione automatica dei corrispettivi, con invio telematico al fisco delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura, la tracciabilità delle operazioni bancarie e l'accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie) a fronte di una serie di vantaggi quali la semplificazione degli adempimenti amministrativi, il tutoraggio prestato dall'Amministrazione fiscale (per la predisposizione automatica delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei relativi modelli di versamento; la predisposizione della dichiarazione annuale UNICO, sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF; la predisposizione automatica delle liquidazioni dell'IRES, dell'IRAP e dell'IRPEF e dei relativi modelli di versamento), una corsia preferenziale per i rimborsi e per le compensazioni dei crediti dell'IVA (particolarmente importante per chi esporta), la disapplicazione degli studi di settore e del redditometro ai fini probatori (anche se le informazioni continuerebbero a essere raccolte, sia con valenza meramente indiziaria, sia per preservare la significatività statistica degli strumenti) e una riduzione del carico fiscale, nella forma di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria dell'IRES.

Il regime è rivolto a tutti gli imprenditori individuali e autonomi esercenti arti e professioni (e alle società di persone), indipendentemente dalla dimensione del fatturato ed è graduato in funzione del tipo dell'attività, prevedendo forme rafforzate di premialità per i contribuenti minimi, in termini di forfettizzazione delle imposte dovute.

Nell'ottica del federalismo, le regioni potranno, se lo riterranno, concedere sgravi o semplificazioni aggiuntivi per l'IRAP.

L'idea di allargare la base imponibile e di ridurre le aliquote trova una concreta e immediata applicazione favorita dalla volontaria sottomissione del contribuente, a fronte dei meccanismi premiali, agli strumenti di verifica, basati sull'acquisizione di informazioni in tempo reale per via telematica, che sono propedeutici a una rappresentazione più veritiera dei fatti fiscali rilevanti e quindi propedeutici all'ampliamento degli imponibili dichiarati.

L'articolo 1, comma 1, dispone che, in attesa di una riforma organica del sistema tributario, che recepisca anche le modifiche che sono suggerite dalle migliori pratiche internazionali, i redditi di impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone e quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (anche in forma associata) siano esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF e siano assoggettati invece a tassazione separata con l'aliquota dell'IRES (oggi pari al 27,5 per cento). Le perdite di un esercizio sono riportabili per i cinque periodi di imposta successivi.

Il comma 2 stabilisce che dai predetti redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono deducibili i compensi spettanti all'artista o al professionista e all'imprenditore e ai loro soci. Tali compensi concorrono a formare il reddito imponibile dell'IRPEF.

Il comma 3 stabilisce che, a valere sui redditi di lavoro autonomo e di impresa assoggettati negli esercizi precedenti alla tassazione separata di cui al comma 1, l'artista o il professionista e l'imprenditore possono effettuare prelievi, a beneficio loro o dei loro soci; tali prelievi concor-

rono a formare la base imponibile dell'IRPEF e fruiscono di un credito d'imposta, in misura tale da compensare la tassazione separata già assolta negli esercizi precedenti.

Il comma 4 affida a uno o più decreti ministeriali, di natura regolamentare, le disposizioni di attuazione dell'articolo 1, ivi compreso il regime transitorio.

In attesa di una riforma organica dell'imposizione diretta, il comma 5 sopprime tutte le disposizioni incompatibili con quelle introdotte dai commi precedenti. Fermo restando che una più puntuale ricognizione delle esigenze di coordinamento e quindi di disapplicazione delle norme vigenti sarà effettuata in sede di emanazione delle disposizioni attuative, si segnalano qui, seppure senza pretesa di esaustività, le seguenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: l'articolo 5, comma 1, che imputa per trasparenza i redditi delle società di persone ai soci indipendentemente dalla percezione; l'articolo 8, che assoggetta al reddito complessivo dell'IRPEF l'intero reddito da impresa e da lavoro autonomo e ne regola il riporto in avanti delle perdite; l'articolo 56, comma 2, che regola la deducibilità delle perdite delle imprese dal reddito complessivo dell'IRPEF; l'articolo 60, che vieta la deducibilità dal reddito d'impresa dei compensi per l'attività svolta dall'imprenditore e dai suoi familiari.

L'articolo 2 istituisce il regime della trasparenza fiscale, cui possono aderire i contribuenti che svolgono attività d'impresa e artistica o professionale. Il regime consente al contribuente di godere dei vantaggi elencati al comma 1: semplificazione degli adempimenti amministrativi; assistenza dell'amministrazione finanziaria (tutoraggio); corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti dell'IVA; esclusione dalla valenza probatoria degli studi di settore e dalla determinazione sintetica del reddito (cosiddetto « redditometro », di cui all'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600); applicazione dell'aliquota ridotta del 20 per cento sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetto a tassazione separata (di cui all'articolo 1, comma 1).

Per poter accedere al regime della trasparenza e alle eventuali forfetizzazioni il contribuente deve accettare le condizioni dettate dal comma 2. In particolare, deve: provvedere alla fatturazione elettronica e alla registrazione automatica dei corrispettivi, con invio telematico all'Amministrazione finanziaria delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura; accettare che tutti i movimenti finanziari siano soggetti alle norme sulla tracciabilità disposte per gli appalti pubblici (di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e consentire l'accesso diretto dell'Amministrazione finanziaria

alle evidenze sulle sue disponibilità e movimentazioni finanziarie.

Il comma 3 stabilisce che il regime della trasparenza opera nell'esercizio successivo a quello in cui il contribuente esercita l'opzione.

Come disposto dal comma 4, il contribuente può accedere al regime della trasparenza o direttamente o per il tramite di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista.

Il comma 5 affida le norme per l'attuazione dell'articolo in esame a uno o più provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle entrate.

Infine, l'articolo 3 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Regime fiscale del reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni e del reddito d'impresa).

1. In attesa di una completa e organica riforma del sistema fiscale, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, anche in forma associata, determinato ai sensi dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, determinato ai sensi del capo VI del titolo I del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 27,5 per cento. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

2. Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1 sono ammessi in deduzione i compensi spettanti, rispettivamente, all'artista o professionista e ai soci o associati e all'imprenditore e ai soci. Per le imprese familiari i compensi spettanti ai collaboratori familiari sono determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I compensi concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. I prelievi effettuati, rispettivamente, dall'artista o professionista o distribuiti ai soci a valere sui redditi di lavoro autonomo, e dall'imprenditore o distribuiti ai soci a valere sui redditi d'impresa, assoggettati negli esercizi precedenti a tassazione separata, concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dei predetti redditi al netto dell'imposta. Spetta un credito d'imposta in misura tale da compensare l'imposta assolta negli esercizi precedenti a titolo di tassazione separata. Il credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo e in detrazione dell'imposta.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. È altresì disciplinato il regime transitorio.

5. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 5, comma 1, è abrogato;
- b) l'articolo 8 è abrogato;
- c) l'articolo 56, comma 2, è abrogato;
- d) l'articolo 60 è abrogato.

ART. 2.

(Regime della trasparenza fiscale per il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni e per il reddito d'impresa).

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile e di

rafforzare i controlli e l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero d'impresa di cui all'articolo 1 sono riconosciuti, alle condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) semplificazioni per il rimborso o per la compensazione dei crediti dell'imposta sul valore aggiunto;

d) esclusione della valenza probatoria degli studi di settore e delle disposizioni per la determinazione sintetica del reddito sulla base delle spese di cui all'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

e) riduzione al 20 per cento dell'aliquota dell'IRES.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:

a) provveda alla fatturazione elettronica e alla registrazione automatica dei corrispettivi, con invio telematico all'Amministrazione finanziaria delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura;

b) accetti che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai redditi di cui all'articolo 1 della presente legge, i movimenti finanziari siano soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, e consenta l'accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie.

3. Il regime agevolato di cui al presente articolo opera, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, dal

periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

4. Il contribuente può accedere al regime di cui al presente articolo o direttamente o per il tramite di un centro di assistenza fiscale o di un professionista.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

ART. 3.

(Applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

